



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 gennaio 2019  
(OR. en)

15724/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0425 (NLE)**

---

---

**WTO 347  
COASI 292**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sul vino istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone per quanto riguarda i moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari dal Giappone e le modalità concernenti l'autocertificazione

---

**DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro  
sul vino istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea  
e il Giappone per quanto riguarda i moduli da utilizzare come certificati  
per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari  
dal Giappone e le modalità concernenti l'autocertificazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,  
comma 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone<sup>1</sup> ("accordo") è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio<sup>2</sup>. Esso entra in vigore il 1° febbraio 2019.
- (2) Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 1, dell'accordo, un certificato autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, compresa un'autocertificazione compilata da un produttore autorizzato dall'autorità competente del Giappone, è considerato sufficiente a dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione e la vendita nell'Unione di prodotti vitivinicoli originari del Giappone.
- (3) Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 2, dell'accordo, il gruppo di lavoro sul vino adotta una decisione che stabilisce le modalità per l'attuazione del paragrafo 1 del medesimo articolo, in particolare i moduli da utilizzare e le informazioni da fornire nel certificato.
- (4) L'articolo 2.35, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo prevede che il gruppo di lavoro sul vino stabilisca le modalità concernenti l'autocertificazione.
- (5) Ai sensi dell'articolo 2.35, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro sul vino si riunisce per la prima volta alla data di entrata in vigore dell'accordo.

---

<sup>1</sup> GU L 330 del 27.12.2018, pag. 3.

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (GU L 330 del 27.12.2018, pag. 1).

- (6) Durante la sua prima riunione il 1° febbraio 2019 il gruppo di lavoro sul vino adoterà la decisione sui moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone e sulle modalità concernenti l'autocertificazione per consentire l'attuazione effettiva dell'accordo, semplificando in questo modo l'importazione di prodotti vitivinicoli originari del Giappone. I moduli e le modalità per l'autocertificazione previsti sono conformi alle politiche dell'Unione in materia di agevolazione degli scambi e di cooperazione alla prevenzione delle frodi con i paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sul vino.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sul vino dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del gruppo di lavoro sul vino è basata sul progetto di decisione del gruppo di lavoro sul vino accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

PROGETTO

**DECISIONE N. 1/2019  
DEL GRUPPO DI LAVORO SUL VINO UE-GIAPPONE**

**del ...**

**relativa all'adozione di moduli da utilizzare come certificati  
per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari  
del Giappone e alle modalità concernenti l'autocertificazione**

IL GRUPPO DI LAVORO SUL VINO,

visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone, in particolare gli  
articoli 2.28 e 2.35,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone ("accordo") entra in vigore il 1° febbraio 2019.
- (2) L'articolo 22.4 dell'accordo istituisce un gruppo di lavoro sul vino che, tra l'altro, è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi della sezione C e dell'allegato 2-E dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 2.28, paragrafo 1, dell'accordo, un certificato autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, compresa un'autocertificazione compilata da un produttore autorizzato dall'autorità competente del Giappone, è considerato sufficiente a dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione e la vendita nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone.
- (4) Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, i moduli da utilizzare come certificati e le informazioni da fornire nei certificati sono adottati mediante una decisione del gruppo di lavoro sul vino istituito a norma dell'articolo 22.4 dell'accordo.
- (5) Ai sensi dell'articolo 2.35, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, le modalità concernenti l'autocertificazione sono adottate dal gruppo di lavoro sul vino,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Il modulo da utilizzare per i certificati autenticati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone figura nell'allegato I della presente decisione.
2. Il modulo da utilizzare per l'autocertificazione compilata da produttori autorizzati dall'autorità competente del Giappone figura nell'allegato II della presente decisione.
3. Le modalità di autocertificazione da parte dei produttori autorizzati dall'autorità competente del Giappone figurano nell'allegato III della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a..., il

*Per il gruppo di lavoro sul vino*

---



## ALLEGATO I

**MODELLO DI CERTIFICATO EMESSO DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA  
SULLE BEVANDE ALCOLICHE [NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR BREWING -  
NRIB] PER L'IMPORTAZIONE NELL'UE DI PRODOTTI VITIVINICOLI  
ORIGINARI DEL GIAPPONE<sup>1</sup>**

1. Esportatore (nome e indirizzo completi)	Paese terzo di rilascio: <b>GIAPPONE</b> Semplificato VI 1      N progressivo <sup>2</sup> :  <b>DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINO, SUCCHI DI UVA O MOSTO DI UVE NELL'UNIONE EUROPEA</b>
2. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Timbro doganale (solo per uso ufficiale UE)
4. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto <sup>3</sup>	5. Luogo di scarico (se diverso da 2)

---

<sup>1</sup> A norma dell'articolo 2.28 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone.

<sup>2</sup> È il numero di riferimento del lotto attribuito dal NRIB.

<sup>3</sup> Indicare: trasporto utilizzato per la consegna al punto d'ingresso nel territorio dell'UE; specificare il modo di trasporto (nave, aereo ecc.), il nome della nave ecc.



Imputazione (immissione in libera pratica e rilascio di estratti)

Quantità	10. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	11. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	12. Timbro dell'autorità competente
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			
13. Osservazioni complementari			

---

## **ALLEGATO II**

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LE IMPORTAZIONI  
NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI VITIVINICOLI  
ORIGINARI DEL GIAPPONE<sup>1</sup>

1. Esportatore (nome e indirizzo completi)	Paese terzo di rilascio: <b>GIAPPONE</b> Semplificato VI 1      N progressivo <sup>2</sup> :  <b>DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINO, SUCCHI DI UVA O MOSTO DI UVE NELL'UNIONE EUROPEA</b>
2. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Timbro doganale (solo per uso ufficiale UE)
4. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto <sup>3</sup>	5. Luogo di scarico (se diverso da 2)

---

<sup>1</sup> A norma dell'articolo 2.28 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone.

<sup>2</sup> È il numero di riferimento del lotto attribuito dal NRIB.

<sup>3</sup> Indicare: trasporto utilizzato per la consegna al punto d'ingresso nel territorio dell'UE; specificare il modo di trasporto (nave, aereo ecc.), il nome della nave ecc.

6. Descrizione del prodotto importato <sup>1</sup>	7. Quantità in l/hl/kg
	8. Numero di contenitori <sup>2</sup>
<p>9. Certificato</p> <p><i>"Il prodotto descritto sopra è destinato al consumo umano diretto ed è conforme alle definizioni e alle pratiche enologiche autorizzate nel capo , sezione C, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone. Esso è stato prodotto da un produttore che è stato autorizzato individualmente dall'Agenzia delle entrate giapponese a produrre vino e dall'Istituto nazionale di ricerca sulle bevande alcoliche (National Research Institute of Brewing - NRIB) a produrre un'autocertificazione. Il produttore è soggetto alle ispezioni e alla supervisione del NRIB."</i></p> <p>Nome, indirizzo e numero di iscrizione/autorizzazione del produttore autorizzato:</p> <p>Nome e indirizzo completi dell'organismo competente:                      Luogo e data:</p> <p>National Research Institute of Brewing  under the supervision of the Ministry of Finance of Japan  3-7-1, Kagamiyama, Higashihiroshima, Hiroshima, Giappone</p> <p>Timbro del produttore autorizzato:    Firma del produttore autorizzato:</p>	

---

<sup>1</sup> Fornire le seguenti informazioni:

- denominazione di vendita come figura sull'etichetta (ad esempio, nome del produttore, regione viticola, marchio ecc.),
- nome del paese d'origine, [indicare "Giappone"],
- nome dell'IG, se pertinente,
- titolo alcolometrico volumico effettivo,
- colore del prodotto (indicare soltanto "rosso", "rosato" o "bianco"),
- codice della nomenclatura combinata (codice CN).

<sup>2</sup> Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie.

10. BOLLETTINO D'ANALISI (indicante le caratteristiche analitiche del prodotto sopra designato)

PER I MOSTI DI UVE E I SUCCHI DI UVE:

Nessuna informazione richiesta

PER I VINI ED I MOSTI DI UVE ANCORA IN FERMENTAZIONE:

– Titolo alcolometrico effettivo **by volume**:

PER TUTTI I PRODOTTI:

– Anidride solforosa totale **content**:

– Acidità totale:

Timbro del produttore autorizzato:

Luogo e data:

Firma, nome e titolo completi del produttore autorizzato:

Imputazione (immissione in libera pratica e rilascio di estratti)

Quantità	11. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	12. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	13. Timbro dell'autorità competente
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			
14. Osservazioni complementari			

---

## ALLEGATO III

### Modalità di autocertificazione

1. L'Istituto nazionale di ricerca sulle bevande alcoliche (National Research Institute of Brewing), sotto la supervisione del ministero delle Finanze del Giappone,
  - i) autorizza individualmente i produttori autorizzati in Giappone a emettere le autocertificazioni di cui all'articolo 2.28 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone;
  - ii) vigila sui produttori autorizzati e conduce i relativi controlli; e
  - iii) comunica all'Unione europea:
    - due volte all'anno, nei mesi di gennaio e luglio, i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati unitamente ai loro numeri di iscrizione ufficiali; e
    - senza indugio, qualsiasi modifica dei nomi e degli indirizzi o eventuali cancellazioni di produttori autorizzati.



2. L'Unione europea pubblica e aggiorna senza indugio i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati nell'elenco degli organismi competenti, dei laboratori designati e produttori e dei trasformatori di vino autorizzati di paesi terzi che possono redigere documenti VI-1 per le importazioni di vino nell'UE, disponibile sul sito internet ufficiale della Commissione europea: [ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/06](http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/06).
-